

Diritti con prescrizione breve

Cinque anni (e non 10) per i contributi alle Cciaa

DI SERGIO TROVATO

I diritti che i contribuenti devono pagare alla camera di commercio in seguito all'iscrizione nel registro delle imprese si prescrivono in 5 anni. Non si applica, infatti, il termine di prescrizione ordinario decennale, poiché si tratta di una prestazione periodica e il diritto è versato annualmente e in un'unica soluzione. Tra l'altro, anche l'atto d'irrogazione delle relative sanzioni non può essere emanato oltre i 5 anni. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui è dovuto il diritto camerale e non già dal momento in cui l'accertamento sia divenuto definitivo. L'importante principio, che riguarda una questione dibattuta e controversa, è stato affermato dalla commissione tributaria di Reggio Calabria, prima sezione, con la sentenza 2151 del 5 maggio 2016.

Per i giudici tributari, contrariamente a quanto sostenuto dalla camera di commercio, il termine prescrizione per i diritti camerale non è quello decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile, ma quello quinquennale fissato dall'articolo 2948 dello stesso codice. La pronuncia in esame, che come evidenziato dai giudici reggini rappresenta un orientamento giurisprudenziale minoritario, è del tutto condivisibile laddove stabilisce che «il diritto camerale presenta tutte le caratteristiche per rientrare nel novero di "ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in relazione a cui l'art. 2948 n. 4 cc prevede la prescrizione quinquennale». Vengono richiamate nella sentenza alcuni precedenti della Cassazione (4283/2010 e 26013/2014) che per certe tipologie di entrate, che si pagano ad anno o frazione di anno (Tarsu, Tosap, contributi di bonifica), ha stabilito che si configurano come prestazioni periodiche per le quali non è richiesto per ogni singolo pe-

riodo contributivo «un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi». A questo elenco si possono aggiungere anche il canone idrico, il canone depurazione e così via. Del resto che il diritto camerale sia una prestazione periodica, secondo la commissione, è dimostrato dal fatto che deve essere versato «annualmente ed in un'unica soluzione previo invio da parte della camera di commercio di una mera lettera informativa». E il presupposto per cui viene richiesto è «la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese». In realtà, questo presupposto impositivo non forma oggetto di riesame periodico: è un onere dell'impresa richiedere la cancellazione dal registro per non pagare più il diritto camerale.

Peraltro, precisano i giudici, che il termine di prescrizione sia quinquennale trova conferma nelle norme di legge che disciplinano le sanzioni per omesso versamento dei diritti camerale. Al riguardo l'articolo 20 del decreto legislativo 472/1997, che contiene le regole generali sulle sanzioni amministrative tributarie, e l'articolo 10 del decreto ministeriale 54/2015 impongono che l'atto di irrogazione delle sanzioni debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Dunque, è piuttosto complicato giustificare che il diritto non versato possa essere riscosso in un termine più ampio rispetto a quello che la legge indica come limite temporale per la contestazione della sua violazione. Viene chiarito, infine, che il termine di 5 anni decorre dalla data in cui è dovuto il pagamento del diritto camerale e non da quando l'accertamento è divenuto definitivo.

—© Riproduzione riservata—